CEDOLA
DI
MOTO PROPRIO

Della Santità di Nostro Signore

PAPA PIO SESTO

FELICEMENTE REGNANTE

Su la Bonificazione

DELLE

Paludi Pontine.

IN ROMA MDCCLXXVII.

Nella Stamperia della Rev. Camera Apostolica.

PIUS PP. VI.

MOTU PROPRIO &c.

ULLA persuasiva, in cui furono a ragione molti nostri Predecessori, fra i quali Bonifacio VIII., Eugenio IV., Pio II., Leone X., Sisto V., Urbano VIII., ed Innocenzo XII. della cospicua utilità, che avrebbe recato la diseccazione delle Paludi Pontine sì con rendere salubre l'aria tanto perniciosa agli Abitanti delle nostre Provincie di Marittima e Campagna specialmente ne' tempi estivi, e nei Luoghi più esposti all'esalazione delle stesse Paludi, come ancora con ampliare l'Agricoltura colla coltivazione di tanti Terreni paludosi, e dalle acque ricoperti, impegnarono perciò le provide loro paterne cure alla diseccazione, e bonificazione delle medesime Paludi, e più degli altri come propenso alle grandi opere il lodato Pontefice Sisto V. non risparmiò spesa, ed incomodo con essersi di persona portato nell' anno 1589. alle sudette Paludi, dimorando or nell'una, ed or nell'altra delle convicine Città con aver avuto il contento di veder bonificate, e libere dalle acque duemila e più rubbia di terreno mediante l' escavazione di un nuovo fiume, che dal di lui nome chiamasi anche in oggi FIUME SISTO. Fù la cura di tal bonificazione per lo più addossata a quelli, che ne ave-

vano

vano implorata, e ottenuta sotto diversi patti la concessione. Ma intrapresa da questi la bonificazione, mai fu condotta a perfezione, perchè dopo averne i medesimi bonificata qualche parte, rivolsero tutto il loro pensiere a godere il frutto del terreno bonificato senza curare il compimento, e la conservazione dell' opera, e molto più per le dispute agitatesi fra li Bonificatori, e le Comunità, ed i Possessori delle Peschiere, e Terreni, che venivano ad esser compresi nel Circondario della stessa bonificazione. Perciò dopo una lunga inazione si ripigliò nuovamente di proposito il pensiere dalla fel. mem. di Clemente XIII. altro nostro Predecessore, il quale assicurato dal giudizio di più rinomati Periti della felice riuscita dell' opera, con suo Moto proprio dei 30. Novembre 1762. rivocando qualunque concessione fatta delle suddette Paludi, Pesche, e tutt' altro deputò il Cardinal Baldassar Cenci in Delegato, e Commissario Apostolico per il diseccamento delle nominate Paludi, dandogli espressa facoltà di far delineare il Circondario di esse comprensivo tanto di tutti quei Terreni, che non fossero stati atti a potersi seminare, nè a produrre fieno di buona qualità da cinque anni addietro, quanto di quei Terreni, che sebbene in qualche parte dell' anno, od in tutto il decorso restavano coltivabili, tuttavia per essere circonvallati da' Terreni paludosi fossero creduti necessarj d'incorporare nel Circondario medesimo, con obbligo di corrispondere alli Possessori quel frutto, che dalla liquidazione da farsi ragguagliatamente ai detti ultimi cinque anni dei Terreni, e Pesche comprese nel nuovo Circondario sarebbe risultato. Al qual' effetto assunto Angelo Sani in Perito, fù da esso incominciata, e per tutto il mese di Febrajo 1763. proseguita l' opera del Circondario; ma per l' improvvisa morte del Cardinal Cenci suddetto rimase intermessa fino a che con altro Chirografo delli 28. Novembre 1763. fu surrogato il Cardinal Simone Bonaccorsi, da cui con l'opera dello stesso Sani fu proseguito, e compiuto il suddetto Circondario costituente la quantità di rubbia romane novemila dugentottantacinque due quarti, due scorzi, un quartuccio, e quarantanove canne, e fu altresì incominciata la liquidazione del fruttato delli Terreni, e Pesche comprese nel suddetto Circondario. Siccome però l' opera non ebbe per varj dubbj e dispareri altro progresso, e corsero in seguito più anni senza che ad essa più si rivolgesse il pensiere; così Noi, che al pari di detti nostri Predecessori abbiamo sommamente a cuo-

ra

re una tanto importante impresa, abbiamo fino dài primi giorni del nostro Pontificato avuto in mira un' oggetto cotanto interessante con aver tenuto avanti di Noi sotto il dì 28. Maggio 1775. un particolar congresso sù di tal punto, ed esserci assicurati dal giudizio concorde dei passati, e di altri nuovi Periti Idrostatici del buon' esito dell' opera stessa; venissimo coll' ulterior esame dell' affare in cognizione, che il Circondario come sopra formato da Angelo Sani può esser soggetto a qualche mutazione per il troppo tortuoso irregolare giro del medesimo; come altresì che la liquidazione de' compensi come sopra incominciata nella Commissione del Cardinal Bonaccorsi rimane soggetta ad eccezioni, e che non è stato stabilito il quantitativo delle contribuzioni, alle quali devono essere soggetti li Possessori di quei fondi, che effettuandosi la bonificazione, saranno per risentire da questa riguardevol vantaggio. Perciò a scanso d' ogni successiva Lite, e per evitare le interruzioni, che sempre si sono frapposte al compimento dell' opera, e che disanimarono i nostri Predecessori, abbiamo voluto contemporaneamente alle disposizioni idrostatiche incominciate dai Periti già spediti sul Luogo, unire quelle di Persona Legale, ed appieno istrutta di quanto in addietro è seguito su questa precisa impresa, acciò sù le tracce dell' equo, e del giusto proceda alla verificazione, schiarimento, e rispettiva rimozione di tutte le soprariferite difficoltà, dalle quali assai più che dalla natura dell' opera abbiam dovuto con amarezza riscontrare nelle memorie copiosamente avute sotto degli occhj esser proceduto l' abbandonamento di detta Bonificazione: A tal' effetto abbiam prescelto l' Abbate Giulio Sperandini, dandogli come appresso quelle facoltà, che abbiamo giudicato più opportune e proficue. Pertanto colla presente Cedola, in cui abbiamo per espresso, e di parola in parola inserto l' intero tenore d' ogni, e qualunque cosa quantosivoglia necessaria ad esprimersi, benchè degna fosse d' individua speciale, e specialissima menzione, di nostro moto proprio, certa scienza, e pienezza della nostra Suprema Pontificia Potestà, ed autorità nominiamo, eleggiamo, e deputiamo il suddetto Abbate Giulio Sperandini per nostro Commissario Legale a fine, che portandosi sù la faccia del luogo con un Notaro, che verrà da esso assunto, ordini primieramente, e coll' opera del suddetto Angelo Sani faccia eseguire la spedita, e pronta o restrizione, o ampliazione del suddetto

detto Circondario, facendo comprendere in esso il Terreno, che in tutto l' anno rimane paludoso, ed escludendo il restante, che o in tutte le Stagioni, o in gran parte dell' anno è libero dalle acque, eccettuata sempre quella quantità di Terreni anche asciutti, che a scanso di tortuosità, ed angoli per rendere al possibile regolare la Linea del Circondario, sarà necessario d'includerci. Dovrà ancora il sudetto Commissario liquidare il preciso fruttato, che attualmente ricavano i Possessori tanto delle Peschiere esistenti nell' interno della Palude, e che saranno comprese nel Circondario, quanto di quei Terreni o in tutti i tempi o in parte dell' anno coltivabili, che come sopra saranno contenuti nello stesso Circondario, valendosi a tal' effetto dell' opera di uno, o più Periti, ch' esso crederà necessarj. Rimarrà altresì a carico del medesimo di liquidare il quantitativo dei Terreni, li quali benchè posti fuori del Circondario, dovranno tuttavia contribuire alle spese della bonificazione in vista del non piccolo tanto immediato, quanto mediato vantaggio, che in seguito della medesima risentiranno. Dovrà inoltre lo stesso Commissario ricercare, e nella maniera più legale che gli sarà possibile verificare da che tempo e con qual titolo i Possidenti entro il Circondario godano e Terreni, e Pesche. Ai premessi indicati effetti o per via d' intimazioni, o per mezzo di pubbliche notificazioni farà interpellare le vicine Comunità, acciò deputino uno, o due Periti per parte loro, i quali assistano a tutte le operazioni soprindicate per indennità del loro interesse. Lo stesso prattichera rispetto ai Particolari possidenti, dai quali facendo scegliere per ogni Territorio uno, o due Interessati, e trasferendo in questi la rappresentanza degli altri, dovranno per mezzo di essi a comun nome destinare o l' istessi Periti, che saranno scelti dalle rispettive Comunità, o altri, i quali egualmente garantiscano l' interesse dei suddetti Particolari Possidenti. Per gli effetti suddetti diamo, e concediamo allo stesso Commissario legale tutte, e singole facoltà, e singolarmente di riconoscere negli Archivj i Documenti, ch' egli crederà necessarj, di obbligare con interpellazione chiunque a comparire avanti di se, ed esibire tanto le private, quanto le pubbliche Scritture risguardanti le Pesche, e Terreni suddetti, e di eseguire anco con mano forte tutt' altro, che per l' adempimento della da Noi ingiuntagli commissione reputerà sul fatto, e su la faccia del Luogo necessario, ed opportuno senza

pun-

punto arrestarsi per qualunque ricorso, inibizione, citazione, o atto che fosse presentato, che dovrà onninamente sprezzare, fuorchè se fosse munito della Pontificia nostra sottoscrizione; dichiarando, che sotto la disposizione del presente nostro Moto proprio debbano restar comprese qualunque Persone Ecclesiastiche, Secolari, e Regolari di qualsivoglia Ordine, ed Istituto, Vescovi, Reverendissimi Cardinali, Cavalieri di Malta, ed ogn'altro Ordine militare, Monasterj anco delle XI. Congregazioni, Baroni, Ospedali, Vedove, Pupilli, e qualsivogliano altri, che per comprenderli fosse necessario fare di essi, e de' loro privilegj espressa, specifica, ed individua menzione. Volendo, e decretando, che la presente nostra Cedola di Moto proprio, benchè non sia ammessa, nè registrata ne' libri della nostra Camera secondo la Bolla di Pio IV. nostro Predecessore de registrandis, vaglia, e debba aver sempre in ogni futuro tempo il suo pieno effetto, esecuzione, e vigore colla nostra semplice sottoscrizione, e che non gli si possa mai opporre di surrezione, orrezione, nè d'alcun'altro vizio, e difetto della nostra volontà, ed intenzione, e che così, e non altrimenti debba sempre giudicarsi, definirsi, ed interpretarsi da qualunque Giudice, e Tribunale, benchè collegiale, togliendo loro ogni facoltà, ed autorità di giudicare, ed interpretare diversamente, e fino da ora dichiariamo nullo, ed invalido quanto si giudicasse, interpretasse, e facesse in contrario, ancorchè non ci sia stato chiamato, citato, nè sentito, nè ci abbiano prestato l'assenso Monsignor Commissario della nostra Camera, le Comunità, Università, loro Uomini, Consiglieri, e Difensori tanto universalmente, che singolarmente, non ostanti la citata Bolla di Pio IV. nostro Predecessore de registrandis, la regola della nostra Cancelleria de jure quaesito non tollendo, e qualsivogliano altre Costituzioni, ed Ordinazioni Apostoliche nostre, e de' nostri Predecessori, Leggi, Statuti, riforme tanto di Roma quant' anche delle Provincie, Città, Terre, e Luoghi adjacenti a dette Paludi, e particolarmente di Terracina, Piperno, Sezze, e Sermoneta, e non ostanti altresì qualsisiano privilegj, ed Indulti di qualunque Chiesa, Monastero, Congregazione, Compagnia, Milizia, benchè conceduti, e confermati dalla Santa Sede in qualunque forma, e con qualsisiano clausole insolite, e derogatorie, e delle quali abbisognasse farne individua menzione, usi, stili, e consuetudini, e qualunque altra cosa, che

che facesse, o potesse fare in contrario, alle quali tutte, e singole, avendone il tenore qui per espresso, e di parola in parola inserto, e supplendo noi colla pienezza della nostra podestà ad ogni vizio, e difetto, che potesse mai anche sostanziale in avvenire incontrarsi; all' effetto suddetto pienamente deroghiamo.

Dato dal nostro Palazzo Apostolico Vaticano questo di 14. Gennaro 1777.

PIUS PP. VI.

Esibito per gli atti del Venti Segretario, e Cancelliere della R. C. A. sotto il dì 14. Gennaro 1777.